



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



Dal Fallimento alla Liquidazione giudiziale
Le principali novità introdotte dal D. Lgs. n. 14/2019

Presupposti della liquidazione giudiziale e organi preposti.

MARCO RUBINO

23 maggio 2019

Ambito soggettivo di applicazione del Codice della crisi

Art. 1

➤ il debitore:

- consumatore
- professionista
- imprenditore che eserciti attività commerciale, artigianale o agricola

Presupposti di assoggettamento alla liquidazione giudiziale

Art. 121

- Imprenditori commerciali:
 - non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. d («impresa minore»)
 - in stato di insolvenza



Ambito soggettivo di applicazione delle Procedure da sovraindebitamento

Art. 65

- i debitori di cui all'art. 2, co. 1, lett. c:
- consumatore
 - professionista
 - imprenditore minore
 - imprenditore agricolo
 - le start-up innovative
 - ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale

Presupposti di assoggettamento alla liquidazione giudiziale

Art. 121

Imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto di:

- a) attivo patrimoniale non superiore a € 300.000/anno nei tre esercizi antecedenti;
- b) ricavi non superiori a € 200.000/anno nei tre esercizi antecedenti;
- c) debiti anche non scaduti non superiore a € 500.000

Presupposti di assoggettamento alla liquidazione giudiziale

Art. 121

Imprenditori commerciali in

stato di insolvenza

ovvero

**non in grado di soddisfare *regolarmente* le
proprie obbligazioni**

(Art. 2, co. 1, lett. b, CCII)

Nozione analoga all'art. 5, L.F.

Organi della procedura

- **il tribunale “concorsuale”** (nuova denominazione dell’attuale tribunale “fallimentare”)
- **il giudice delegato**
- **il curatore**
- **il comitato dei creditori**

Poteri del tribunale concorsuale (art. 122)

Il tribunale concorsuale:

- a) **nomina, revoca, sostituisce gli organi della procedura;**
- b) **può sentire il curatore, il comitato dei creditori e il debitore;**
- c) **decide le controversie** relative alla procedura stessa (non di competenza del giudice delegato), nonché **i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato.**

Competenza del tribunale concorsuale (art. 32)

Il tribunale concorsuale

è competente

a conoscere di tutte le azioni che ne derivano,
qualunque ne sia il valore.

(come previsto dall'attuale art. 24, L.F.)

Poteri del giudice delegato (art. 123)

Il **giudice delegato vigila e controlla** la **regolarità della procedura**:

- a) riferisce al tribunale su ogni affare per il quale è richiesto un provvedimento del collegio;
- b) emette o provoca i **provvedimenti urgenti** per la **conservazione del patrimonio**;
- c) **convoca** il **curatore** e il **comitato dei creditori** nei casi prescritti dalla legge e ogni qualvolta lo ravvisi opportuno;
- d) **su proposta del curatore, liquida i compensi e revoca** l'incarico conferito alle **persone la cui opera è stata richiesta dal medesimo curatore**;
- e) provvede sui **reclami contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori**;
- f) **autorizza il curatore a stare in giudizio**, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori.
- g) nomina gli arbitri, su proposta del curatore;
- h) procede all'**accertamento dei crediti**;
- i) quando ne ravvisa l'opportunità, dispone che il curatore presenti relazioni ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 130, prescrivendone le modalità.

Nomina del curatore (art. 125)

- Requisiti per la nomina (artt. 356 e 358)

- Regime delle incompatibilità (art. 125, co. 3)

Nomina del curatore (art. 125)

➤ Regime delle incompatibilità (art. 125, co. 3)

❑ incompatibilità ex art. 358 (con il **debitore**)

- coniuge, parte di un'unione civile, convivente di fatto
- parenti e affini entro il 4°
- creditori
- chi ha concorso al dissesto
- chiunque sia in conflitto di interessi

❑ incompatibilità ex d.lgs n. 159/2011 (con **magistrati** addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico)

- **coniuge**, parte di un'unione civile, convivente di fatto, **parenti** entro il 3° grado o **affini** entro il 2° grado
- chi ha **con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione**

Art. 126, co. 2

*«Intervenuta l'accettazione, l'ufficio comunica telematicamente al curatore le credenziali per l'accesso al **domicilio digitale** assegnato alla procedura dal Ministero della giustizia»*

domicilio digitale

(art. 1, co. 1, lett. n-ter, d. lgs n. 82/2005)

«un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato»

Art. 128, co. 3

Il curatore

- non può essere avvocato della procedura
(come già previsto dall'art. 31, ult. co, L.F.)
- può essere difensore tributario, *quando ciò è funzionale a un risparmio per la massa*
(novità!)



Relazioni e rapporti riepilogativi del curatore (Art. 130)

- relazione *preliminare* su:
 - cause dell'insolvenza
 - **responsabilità** del debitore, degli **amministratori** e dell'**organo di controllo**

- relazione *particolareggiata* su:
 - **tempo** e **cause** dell'insorgere della **crisi** e del manifestarsi dell'**insolvenza**;
 - **responsabilità** del debitore e di altri

Relazioni e rapporti riepilogativi del curatore (Art. 130)

- la relazione *preliminare* va depositata entro **30 gg** dall'**apertura** della liquidazione
- la relazione *particolareggiata* va depositata entro **60 gg** dal deposito dello **stato passivo**
ovvero
entro **180 gg** dall'**apertura** della liquidazione, se non si fa luogo all'accertamento del passivo

Relazioni e rapporti riepilogativi del curatore (Art. 130)

Se il debitore è una società o un ente,

- la relazione espone in fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla società (*come attuale art. 33, co. 3. L.F.*)

- se la società/ente appartiene a un **gruppo**, il curatore deve riferire:
 - sulla natura dei **rapporti con le altre società** o enti
 - allegare le informazioni raccolte sulle **rispettive responsabilità**, avuto riguardo agli effetti dei rapporti economici e contrattuali con le altre imprese del gruppo (***novità***)

Relazioni e rapporti riepilogativi del curatore (Art. 130)

La relazione preliminare (co. 1) e la relazione particolareggiata (co. 4) devono essere **inviate**

entro 5 gg dal deposito

al pubblico ministero

Relazioni e rapporti riepilogativi del curatore (Art. 130)

Aumento poteri di indagine del curatore:

- in caso di **mancato deposito** da parte del debitore della documentazione prevista dall'art. 49, co. 3, lett. c (*bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie*), **il curatore deve informarne senza indugio il p.m.**
- può chiedere al G.D. di essere autorizzato ad accedere a **anche dati ulteriori** rispetto a quelle dell'art. 49 (anagrafe tributaria, ecc.).

Relazioni e rapporti riepilogativi del curatore (Art. 130)

Deposito rapporti riepilogativi:

- **1° rapporto:** entro **4 mesi** dal decreto di **esecutività dello stato passivo**
- *rapporti successivi:* ogni 6 mesi

Copia del rapporto va inviata al cdc che ha **15 gg** di tempo per le **osservazioni**

Il rapporto con le eventuali osservazioni del cdc va inviata:

- ai creditori
- ai titolari di diritti sui beni
- **al debitore**

Sostituzione del curatore (Art. 135)

I creditori che rappresentano la ***maggioranza dei crediti ammessi*** possono chiedere al tribunale la sostituzione del curatore

(non vi è più alcun riferimento all'adunanza per l'esame dello stato passivo contemplata nell'art. 37 *bis*, L.F.)

La scelta del nuovo curatore spetta al tribunale.

Responsabilità del curatore (Art. 136)

IL REGISTRO DELLE OPERAZIONI

- informatico (non più cartaceo)
- consultabile telematicamente da:
 - giudice delegato
 - ciascun componente del comitato dei creditori
- firmato digitalmente dal curatore ogni mese (marca temporale)

Poteri di ispezione del comitato dei creditori (Art. 140, co. 5)

Il comitato ed ogni componente possono ispezionare in qualunque tempo le scritture contabili e i documenti della procedura ed hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al debitore (come attuale art. 41, co. 5, L.F.)

Se ricorrono le circostanze di cui al comma 4 (inerzia/ impossibilità di costituzione del cdc) gli stessi poteri possono essere esercitati da **ciascun creditore**, *previa l'autorizzazione del giudice delegato.*

Gli esperti nominati *ex art. 49, co. 3, lett. b)*

Il tribunale, con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale *può* nominare *se utile*

uno o più esperti

«per l'esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore»

Delegati e coadiutori del curatore (art. 129)

Come nell'attuale Legge fallimentare (art. 32)
il curatore può

- delegare ad altri specifiche attribuzioni
(delegati)

- farsi coadiuvare da tecnici o altre persone
(coadiutori)

Delegati & coadiutori - esperti *ex art. 49*

- la nomina dei **delegati** e dei **coadiutori** è autorizzata dal **comitato dei creditori**
- la nomina degli **esperti *ex art. 49, co. 3, lett. b)*** è disposta dal **tribunale** con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale

Gli esperti nominati *ex art. 49, co. 3, lett. b)*

L'art. 125 prevede che agli esperti si applicano:

- i criteri di nomina stabiliti dagli artt. 356 e 358
- il regime di incompatibilità previsto per il curatore
- gli artt. 123 e da 126 a 136 «*in quanto compatibili*»